



# COMUNE DI CURINGA

(Provincia di Catanzaro)

**ORDINANZA N° 164 del 22.10.2020**

**OGGETTO: TUTELA DELL'IGIENE E DEL DECORO DELLE STRADE E DEI LUOGHI PUBBLICI DALLE DEIEZIONI CANINE NONCHE' DELL'INCOLUMITA' PUBBLICA DALL'AGGRESSIONE E DAL MALGOVERNO DEI CANI.**

## **IL SINDACO**

- **Preso atto** delle numerose segnalazioni e lamentele pervenute da cittadini in merito ai disagi derivanti dalle deiezioni dei cani lungo i marciapiedi, strade, giardini pubblici e piazze del centro abitato, nonché dalla presenza di cani condotti senza guinzaglio, e che i loro proprietari e/o detentori mantengono comportamenti contrari alle vigenti disposizioni di legge;
- **Dato atto** che effettivamente esiste un disagio dei cittadini determinato da un lato alla noncuranza con la quale spesso le deiezioni dei cani vengono lasciate dai loro proprietari e/o detentori sul suolo ovunque si trovino, e dall'altro dalla presenza di cani nei luoghi pubblici, che se non accompagnata da un comportamento civile e responsabile dai loro conduttori, pregiudica la vivibilità delle aree stesse e la sicurezza sia dei frequentatori che quella degli stessi animali;
- **Preso atto** che in molti casi i cani vengono lasciati liberi e incustoditi dai proprietari o conduttori permettendo agli animali di girare liberamente, anche di notte, per le strade e piazze comunali.
- **Ravvisata** la necessità di richiamare la pubblica attenzione sul doveroso rispetto di alcune regole di condotta civile che devono essere osservate dai proprietari e/o conduttori di cani per la custodia e la sorveglianza nei luoghi pubblici di questi animali da affezione, volte principalmente alla tutela della salute pubblica, dell'ambiente ed a garantire la pacifica convivenza, l'incolumità pubblica ed il benessere dei cani custoditi dai cittadini;
- **Ritenuto** quindi opportuno dettare disposizioni precise sulla detenzione e tenuta degli animali anche allo scopo di evitare riprovevoli episodi di maltrattamento degli stessi;
- **Ritenuto** altresì necessario sanzionare anche la mancata dotazione, da parte del conduttore del cane, di idonee attrezzature di raccolta delle deiezioni, quale sicuro presupposto della mancata asportazione delle eventuali deiezioni canine;
- **Considerato**, pertanto opportuno, al fine di salvaguardare l'incolumità pubblica, di consentire la circolazione dei cani nei luoghi pubblici soltanto se gli stessi sono tratti da idoneo guinzaglio;
- **Rilevato** che il proprietario/detentore di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde sia civilmente che penalmente dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocate dallo stesso e che il cane deve essere affidato dal proprietario o detentore solo a persone in grado di gestirlo correttamente;
- **Vista** l'ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani, emessa dal Ministero della Salute il 06.08. 2013 e successive proroghe e modificazioni concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani;
- **Vista** la legge 14.08.1991, n. 281 "legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo;

- **Visto** il D.P.R. 08.02.1954, n. 320 “Regolamento di Polizia Veterinaria”;
- **Vista** la legge Regionale n. 12 del 03.04.1995 “Interventi per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo”;
- **Visto** l'art. 672 del C.P. relativo all'omessa custodia e malgoverno di animali;
- **Vista** la legge 24.11.1981 n. 689 e successive modificazioni e integrazioni;
- **Visto** l'art. 7 bis del D Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- Visti gli artt. 50, comma 5, e 54 comma 2 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii.;
- **Considerato** che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati per il fatto che lo stesso è rivolto alla generalità delle persone;

## ORDINA

Per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono qui integralmente riportate e confermate, a tutti i proprietari e ai detentori a qualsiasi titolo di cani, nonché alle persone anche solo temporaneamente incaricate della loro custodia e/o conduzione:

- *Adottare tutte le misure adeguate a evitare la fuga e per prevenire situazioni di pericolo in danno di persone o di altri animali;*
- *La raccolta immediata degli escrementi dell'animale;*
- *Di essere sempre forniti di strumenti idonei a raccogliere eventuali deiezioni prodotte dai loro animali, quali sacchetti e/o altre attrezzature all'uopo necessarie;*
- *L'utilizzo del guinzaglio ad una misura non superiore a mt. 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico;*
- *Di portare con sé una museruola rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti;*
- *Di affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;*
- *La registrazione e l'identificazione all'anagrafe Regionale degli animali d'affezione;*
- *Comunque il rispetto dei dettami dell'ordinanza del Ministero della salute del 06.08.2013 riportata in premessa;*
- *Assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive.*

## SANZIONI

Chiunque viola le disposizioni di cui alla presente ordinanza è soggetto, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, ad una sanzione amministrativa da un minimo di €. 25,00 ad un massimo di €. 500,00.

Le disposizioni di cui alla presente ordinanza non si applicano:

- ai cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili
  - ai cani a guardia e a conduzione delle greggi e ad altre tipologie di cani comunque individuati con proprio atto dalla Regione o dal Comune;
- ai cani in dotazione alle Forze Armate, di polizia, di Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco.

## **DISPONE**

Che la presente ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito web del Comune di Curinga;

La revoca di ogni altro precedente provvedimento in materia in contrasto con la stessa.

Dovrà essere inoltre comunicata a:

- Comando Stazione Carabinieri - Curinga;
- Comando Polizia Locale – SEDE.

Il Comando di Polizia Locale e le altre Forze dell'Ordine sono incaricate della sorveglianza e applicazione della presente Ordinanza.

## **AVVERTE**

A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, nr. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà proporre ricorso, alternativamente, al TAR della Calabria, ai sensi della Legge nr. 1034/71, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 98 del D.P.R. 24.11.1971, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla data di pubblicazione o notificazione;

Curinga, li 22.10.2020

**II SINDACO**

(f.to Dott. Vincenzo SERRAO)

Originale firmato agli atti.